


NEWSLETTER N. 12 - 2007
Dicembre 2007

A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI, redatta per SPRINT TOSCANA c/o TOSCANA PROMOZIONE - Agenzia di Promozione Economica della Toscana

In questo numero:

Normativa	
NUOVI E VECCHI STRUMENTI PER IL RECUPERO DEI CREDITI TRANSFRONTALIERI IN EUROPA – IL REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 PER IL RECUPERO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ ED I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI ESISTENTI IN FRANCIA ED IN GERMANIA. (I PARTE) <i>In data 11 luglio 2007 l'Unione Europea ha adottato il Regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (ossia di importo non superiore ad € 2.000,00 oltre a interessi e spese) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009. Si attendono entro il 1° gennaio 2008 precisazioni in relazione alle concrete modalità di utilizzo del procedimento medesimo. Con l'occasione esaminiamo altresì i procedimenti semplificati esistenti attualmente in alcuni Paesi europei iniziando da Francia ed in Germania.</i>	<i>pag. 2</i>
Rassegna di Giurisprudenza	
CORTE DI GIUSTIZIA CE – SEZ. III, SENTENZA DELL'11 OTTOBRE 2007, CAUSA C – 98/06 – Competenza e giurisdizione – Reg. 44/2001 articolo 6 - Pluralità di convenuti.	<i>pag. 5</i>
CASSAZIONE CIVILE , SEZ. UN., 14 MAGGIO 2007 , N. 10941 – MASSIMA <i>Soc. Euro Elevators c. Centoducati - LS 11 dicembre 1985 n. 765 – Convenzione 11 aprile 1980 art. 31 Vienna – Competenza – Luogo di consegna delle merci</i>	<i>pag. 6</i>
CASSAZIONE CIVILE , SEZ. III, 09 MAGGIO 2007, N. 10561 – MASSIMA <i>Soc. Automar c. Pasquarelli Autotrasp. - art. 1693 cod. civ. – L 6 dicembre 1960 n. 1621 – Reg. CE 21 dicembre 1989 n. 4058/1989 – Conv. 19 maggio 1956 Ginevra</i>	<i>pag. 6</i>
Notizie - dall'Italia e dall'Europa:	
I 27 STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA SOTTOSCRIVONO IL TRATTATO DI LISBONA. <i>La Commissione UE plaude alla firma del trattato di Lisbona e ne sollecita una celere ratifica Comunicato estratto dal sito http://europa.eu in data 13 dicembre 2007.</i>	<i>pag. 7</i>



A cura dello STUDIO LEGALE MORRESI – Consulenza ed assistenza in materia di diritto del commercio internazionale – Per informazioni sugli argomenti della newsletter si prega di scrivere a morlex.bologna@morresi.org (indicando nell'oggetto "informazioni newsletter") oppure telefonare a 051/399822. Gli articoli sono a cura di uno o più dei seguenti professionisti dello Studio: Renzo Maria Morresi, Federica Borso, Mariangela Balestra, Florian Bünger, Maria Federica Celatti, Maria Lisa Crisera, Valentina Montanari, Anna Pozzato, Luca Pellicciari, Antonella Versaci. Per informazioni sullo Studio: www.morresi.org.

NUOVI E VECCHI STRUMENTI PER IL RECUPERO DEI CREDITI TRANSFRONTALIERI IN EUROPA.

IL REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 PER IL RECUPERO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ ED I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI ESISTENTI IN FRANCIA ED IN GERMANIA. (I PARTE)

In data 11 luglio 2007 l'Unione Europea ha adottato il Regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (ossia di importo non superiore ad € 2.000,00 oltre a interessi e spese) che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2009. Si attendono entro il 1° gennaio 2008 precisazioni in relazione alle concrete modalità di utilizzo del procedimento medesimo.

Con l'occasione esaminiamo altresì i procedimenti semplificati esistenti attualmente in alcuni Paesi europei iniziando da Francia ed in Germania.

In questo numero della newsletter e nei successivi si fornirà una disamina del Regolamento in oggetto (I.) e dei procedimenti semplificati attualmente esistenti in alcuni Stati membri dell'UE (II.), giungendo così ad evidenziare le specificità, i vantaggi e gli svantaggi della disciplina contenuta nel Regolamento stesso.

I) IL REGOLAMENTO (CE) N. 861/2007 PER IL RECUPERO DEI CREDITI DI MODESTA ENTITÀ

Il Regolamento n. 861/2007 si inserisce in un quadro sempre più fitto di atti normativi comunitari volti a facilitare il recupero di un credito all'interno dell'Unione Europea¹, i

¹ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, Regolamento (CE) 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento

quali prevedono procedimenti alternativi ed aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati dalle legislazioni nazionali, ai fini dell'accertamento dei crediti e dell'esecuzione coattiva dei relativi provvedimenti.

Dette disposizioni normative comunitarie, essendo contenute in Regolamenti, si applicano direttamente all'interno degli ordinamenti nazionali, alla stessa stregua dei procedimenti previsti da norme nazionali. La disciplina processuale nazionale resta comunque applicabile, ad integrazione delle norme comunitarie con riferimento agli specifici aspetti processuali da queste ultime non disciplinati.

Il qui descritto procedimento semplificato per i crediti di modesta entità, in particolare, si pone come procedimento alternativo ed aggiuntivo rispetto ai procedimenti nazionali, i quali, come si vedrà *infra*, non sempre si applicano anche a casi transfrontalieri.

Allo stato attuale si attendono alcune precisazioni in relazione alle concrete modalità di utilizzo del procedimento medesimo, precisazioni che dovranno essere comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° gennaio 2008; si tratta, in particolare, delle seguenti indicazioni:

- (1) Tribunale competente per il procedimento per crediti di modesta entità;
- (2) modalità autorizzate per la comunicazione dell'istanza introduttiva (potrà infatti essere autorizzata la proposizione dell'istanza introduttiva anche a seguito di invio a mezzo fax ovvero a mezzo e-mail);
- (3) eventuali modalità di impugnazione;
- (4) organo giudiziario competente per l'eventuale impugnazione;
- (5) lingua autorizzata per gli atti del procedimento;
- (6) autorità competenti per l'esecuzione.

Il suddetto Regolamento (CE) n. 861/2007 si applicherà al recupero di crediti di modesta entità (ossia di importo non superiore ad € 2.000,00 oltre a interessi e spese) qualora il creditore e il debitore abbiano il loro

domicilio o la loro residenza abituale in due Stati membri dell'UE diversi².

Il procedimento in questione si svolge (anteriormente alla successiva eventuale fase di opposizione al provvedimento, che segue le procedure nazionali previste per i procedimenti di cognizione ordinaria) interamente in forma scritta, mediante predisposizione e deposito in Tribunale di atti compilati su modelli prestampati, allegati al Regolamento medesimo e reperibili sul sito internet della Comunità Europea.

L'intero procedimento può essere condotto dalle parti personalmente senza la necessità di farsi rappresentare da un avvocato. Più in dettaglio, l'atto introduttivo del procedimento dovrà essere inviato, nelle forme previste dalle rispettive legislazioni nazionali, al tribunale competente, compilando il formulario predisposto nell'allegato I al regolamento stesso ed allegando la necessaria documentazione a supporto della propria richiesta.

Entro 14 giorni dal deposito dell'atto, il tribunale è tenuto a notificare l'atto nonché gli allegati al debitore al quale viene concesso un termine di 30 giorni per depositare una replica per la quale il debitore si può avvalere della facoltà di compilare il modulo ricompreso nell'allegato III al regolamento medesimo. Entro ulteriori 14 giorni il tribunale è tenuto a notificare la risposta al creditore.

Entro 30 giorni dall'ultima notifica il giudice ha le seguenti possibilità:

- (1) pronunciare la sentenza,
- (2) concedere alle parti ulteriori termini per la produzione di ulteriori informazioni/prove,
- (3) fissazione di un'udienza orale con comparizione delle parti o
- (4) espletamento dell'istruttoria che si svolge di norma per iscritto a meno che il giudice non ritenga necessario svolgere l'istruttoria oralmente; in quest'ultimo caso i costi dell'istruttoria sono a carico del tribunale.

Inoltre, il regolamento prevede che i costi del procedimento sono a carico della parte soccombente. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal regolamento stesso si applica il diritto processuale nazionale.

Il provvedimento emesso dal Giudice all'esito del sopra descritto procedimento è provvisoriamente esecutivo una volta che il Tribunale abbia emesso il certificato di cui all'Allegato IV. In tal modo sulla base del provvedimento ottenuto può iniziare l'esecuzione forzata sui beni del debitore.

Il nuovo procedimento elimina quindi la necessità di dover svolgere una fase "intermedia", tra il procedimento di merito e la fase di esecuzione forzata, per il riconoscimento del titolo nello Stato membro in cui avrà luogo l'esecuzione forzata (diverso dallo Stato in cui è stata pronunciata la sentenza).

II) I PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI ESISTENTI IN FRANCIA ED IN GERMANIA.

Si propone qui di seguito una disamina sintetica delle discipline processuali nazionali con riferimento specifico alla disciplina dei procedimenti semplificati (in particolare procedimenti di tipo ingiuntivo) utilizzabili ai fini del recupero di crediti insoluti.

Si evidenzieranno pertanto le condizioni per l'applicazione di detti procedimenti, in particolare con riguardo alla possibilità o meno di utilizzarli ai fini del recupero di crediti transfrontalieri, e le relative specificità.

Risulterà in tal modo evidente l'utilità, nei singoli Stati di volta in volta considerati, del procedimento alternativo ed aggiuntivo previsto dal Regolamento n. 806/2007.

In questa sede si indicano le caratteristiche della normativa applicabile in Francia ed in Germania. Seguirà, nelle newsletter successive, l'esame delle discipline di altri Stati Membri.

² Ai fini del presente regolamento la Danimarca non è da considerarsi stato membro dell'UE.

a. FRANCIA

In Francia, il procedimento ingiuntivo (“*procédure d’injonction de payer*”) è disciplinato dagli articoli 1405 – 1425 del nuovo codice di procedure civile francese.

Il procedimento ingiuntivo è a disposizione del creditore come facoltà alternativa all’istaurazione di un normale processo civile. Esso non è sottoposto a valori massimo come importo oggetto della domanda.

La domanda viene presentata compilando l’apposito modulo “CERFA n°10-0099” corredata della documentazione necessaria per comprovare il credito. La legge prevede l’esclusiva competenza del giudice competente per il luogo di residenza del debitore (o di uno dei debitori).

Il titolo viene rilasciato soltanto in base a quanto prodotto dal ricorrente.

Dopo la notifica del titolo, il debitore ha la facoltà di proporre, entro 1 mese, opposizione, istaurando un processo ordinario. In assenza di una tale opposizione, il creditore può chiedere venga rilasciata la formula esecutiva, rendendo il titolo esecutivo.

b. GERMANIA

Il codice di procedura civile tedesco (§§ 688 ZPO e segg.) prevede un procedimento ingiuntivo, alternativo al processo civile ordinario, (“*Mahnverfahren*”) che si svolge in due fasi: Il rilascio di un avviso di ingiunzione, ovvero “*Mahnbescheid*” ed il successivo rilascio di un decreto di esecutorietà, ovvero “*Vollstreckungsbescheid*”. la procedura di ingiunzione è disponibile per qualsiasi credito pecuniario liquido il quale non dipende da una controprestazione ancora da eseguire. Il procedimento ingiuntivo non si applica soltanto a controversie meramente nazionali, ma anche a casi in cui il creditore e/o il debitore abbiano il loro domicilio fuori dalla Germania.

L’istanza volta ad ottenere l’avviso di ingiunzione viene depositata compilando un modulo appositamente messo a disposizione da parte del tribunale. I dati necessari si limitano fondamentalmente all’indicazione

dell’importo richiesto compresi eventuali interessi maturati ed i costi/ le spese legali già sostenuti, della natura del credito e della persona del debitore. Non è richiesto alcun tipo di documentazione per comprovare la sussistenza del credito. Su tale istanza da parte del creditore il tribunale rilascia il “*Mahnbescheid*” senza aver fatto alcun tipo di verifica relativa all’esistenza del credito asserito. Il “*Mahnbescheid*”, non essendo titolo esecutivo, può essere paragonato ad una diffida rilasciata ufficialmente da parte del tribunale. L’avviso di ingiunzione viene notificato *ex officio* da parte del tribunale. Il debitore ha la facoltà di presentare ricorso in opposizione entro due settimane dalla notifica; a seguito di detto ricorso si istaura un processo ordinario nell’ambito del quale il creditore è tenuto a motivare la propria pretesa con apposito atto di citazione.

Dopo la decorrenza del suindicato termine di due settimane senza che il debitore abbia reagito in alcun modo il tribunale rilascia, su richiesta del creditore, un titolo esecutivo, il decreto di esecutorietà, munito *ex lege* di provvisoria esecutività.

Il decreto viene notificato al debitore dal tribunale.

Il debitore può presentare ricorso in opposizione avverso il decreto di esecutorietà entro due settimane dalla data di notifica, a seguito del quale si istaura, su atto di citazione del creditore, un giudizio ordinario.

A differenza del sopra descritto avviso di ingiunzione il decreto di esecutorietà è già un titolo esecutivo a tutti gli effetti e tale efficacia esecutiva permane anche in pendenza di un’opposizione (fino ad un’eventuale decisione di annullamento in primo grado). In altre parole, il debitore può essere costretto a pagare la somma indicata nel decreto di esecutorietà anche nel caso in cui egli abbia presentato tempestivamente istanza di opposizione. Il creditore è tenuto alla restituzione della somma ricevuta soltanto se e nella misura in cui il ricorso del debitore venga accolto definitivamente.

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

**CORTE DI GIUSTIZIA CE – SEZ. III,
SENTENZA DELL’11 OTTOBRE 2007, CAUSA
C – 98/06 – Competenza e giurisdizione –
Reg. 44/2001 articolo 6 - Pluralità di
convenuti.**

“La diversa natura delle azioni poste alla base delle domande proposte nei confronti di una pluralità di convenuti, non esclude l’applicazione dell’art. 6, punto 1, del regolamento Ce n. 44/2001, concernente alla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

La norma si applica qualora tra le domande promosse nei confronti di più convenuti sussiste un vincolo di connessione tale da richiedere un’istruttoria e una pronuncia uniche onde evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili, senza che sia necessario verificare ulteriormente che le domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno di tali convenuti al suo giudice naturale.”

Prendiamo spunto dalla succitata decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee per ricordare che, in tutti i Paesi dell’Unione europea, qualora si voglia instaurare un’azione giudiziale nei confronti di una o più parti aventi il proprio domicilio in un altro Paese dell’Unione europea, la competenza del giudice deve essere determinata sulla base delle regole stabilite dal Regolamento CE 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Con la pronuncia riassunta nella massima citata, la Corte di Giustizia CE ha affrontato le regole per instaurare un giudizio di fronte ad un unico giudice nei confronti di più soggetti (c.d. convenuti) aventi il proprio domicilio in un diverso Paese.

La Corte di Giustizia CE ha stabilito che spetta all’attore la scelta del foro dinanzi al quale adire più convenuti anche quando, in

base alla domanda, vi siano azioni di diversa natura (contrattuale ed extracontrattuale) ed i convenuti abbiano diversi domicili purchè tra le domande vi sia un nesso causale tale da richiedere una trattazione unica.

La Corte di Giustizia CE è arrivata a tale conclusione dopo essere stata investita di una serie di questioni pregiudiziali da parte della Corte di cassazione svedese nell’ambito della causa instaurata dal sig. Arnoldsson, svedese, nei confronti di una società inglese Freeport Plc (avente sede in Gran Bretagna) che realizzava progetti di sviluppo di centri commerciali e con la quale intercorreva un rapporto di collaborazione e la società svedese controllata da quest’ultima la Freeport AB³.

La causa era sorta per il mancato pagamento sia da parte della Freeport Plc che da parte della Freeport AB del corrispettivo spettante al sig. Arnoldsson, il quale instaurava dunque il giudizio presso il Tribunale di Goteborg, in Svezia chiedendo la condanna in solido delle due società (per il pagamento della commissione di 500 000 GBP più interessi) fondando la competenza giurisdizionale del tribunale svedese sull’art. 6, punto I, del Reg. Ce 44/2001⁴.

La società inglese Freeport Plc, contestava la competenza del giudice svedese e la fondatezza della domanda nei suoi confronti, non avendo essa la propria sede in Svezia

³ Il 27 Agosto del 1999 il sig. Arnoldsson ed il direttore generale della Freeport Plc formalizzavano con impegno scritto un accordo, già raggiunto verbalmente, secondo cui al momento dell’apertura di uno stabilimento il primo avrebbe ricevuto, a titolo di commissione sul risultato ottenuto, 500 000 GBP da corrispondersi da parte della società svedese Freeport AB che sarebbe divenuta proprietaria dello stabilimento.

⁴ Articolo 6 Reg. 44/2001 “La persona domiciliata nel territorio di uno stato membro può essere convenuta 1) in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili; (omissis...)”

(bensì in Gran Bretagna) ed essendo l'azione nei suoi confronti fondata su presupposti differenti (responsabilità contrattuale), rispetto all'azione proposta nei confronti di Freeport AB (fondata su responsabilità extracontrattuale); secondo la Freeport Plc, il diverso fondamento normativo delle due domande riunite davanti al tribunale svedese escludeva l'applicazione dell'art. 6 del Reg. CE 44/2001

Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia CE, la diversità del fondamento giuridico delle diverse domande proposte nei confronti dei diversi convenuti non osta all'applicazione dell'art. 6, punto 1) del Reg. Ce 44/2001.

Sul punto la Corte di Giustizia CE ricorda innanzitutto che il principio generale sotteso al Reg CE 44/2001 prevede la competenza dei giudici dello Stato membro in cui il convenuto (la parte chiamata in giudizio) è domiciliato.

Prosegue poi la Corte di Giustizia CE affermando che *“solo in deroga a tale principio il detto regolamento prevede norme di competenza speciale, in casi limitativamente enumerati nei quali il convenuto può o deve, a seconda dei casi, essere convenuto dinanzi ad un giudice di altro Stato membro”*.

L'art. 6 punto 1) del Reg. CE 44/2001 prevede appunto uno dei casi in cui l'attore (ossia la parte che instaura il giudizio) può scegliere tra più fori (ossia più giudici) astrattamente competenti oltre a quello del convenuto (ossia ove ha sede la parte chiamata in giudizio).

Dalla formulazione dell'art. 6 del Reg. 44/2001 non risulta alcun riferimento alla identità del fondamento normativo, come requisito necessario affinché le azioni contro più soggetti domiciliati in diversi Stati membri, possano essere proposte davanti allo stesso giudice ma al fatto che queste presentino profili di connessione.

La *ratio* dell'art. 6 del Reg. 44/2001 è dunque che, in caso di pluralità di soggetti da chiamare in giudizio (convenuti), qualora sia opportuno trattare la causa unitariamente, dato il nesso che lega le domande, all'attore è

lasciata la scelta del giudice tra i giudici competenti per il domicilio dei vari convenuti. Ciò che occorre è il nesso tra le domande al momento dell'instaurazione del giudizio, nesso che sussiste *“qualora sussiste un interesse ad un'istruttoria e ad una pronuncia uniche per evitare il rischio di soluzioni eventualmente incompatibili se le cause fossero decise separatamente senza che sia necessario verificare anteriormente che dette domande non siano state presentate esclusivamente allo scopo di sottrarre uno dei convenuti ai giudici dello Stato membro in cui ha il suo domicilio”*.

La circostanza che azioni proposte nei confronti di una pluralità di convenuti abbiano fondamenti normativi diversi non rileva, dunque, ai fini della proposizione delle stesse con domanda presso lo stesso giudice secondo l'art. 6 del Reg. Ce 44/2001.

CASSAZIONE CIVILE , SEZ. UN., 14 MAGGIO 2007 , N. 10941 - Soc. Euro Elevators c. Centoducati - LS 11 dicembre 1985 n. 765 – Convenzione 11 aprile 1980 art. 31 Vienna – Competenza – Luogo di consegna delle merci

“In tema di vendita internazionale implicante trasporto di merci, luogo della consegna - ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. a), convenzione di Vienna 11 aprile 1980 (resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 11 dicembre 1985 n. 765) - è quello nel quale i beni sono trasmessi al vettore, salvo specifica deroga pattizia in ordine alla diversa consegna rilevante ai fini della liberazione del venditore.

Sicché, ove la consegna delle merci al primo trasportatore perché le faccia pervenire all'acquirente debba avvenire in Italia, la giurisdizione in ordine alla controversia sull'esecuzione e sull'adempimento del contratto è devoluta al giudice italiano.”

CASSAZIONE CIVILE , SEZ. III, 09 MAGGIO 2007, N. 10561 Soc. Automar c. Pasquarelli Autotrasp. - Codice Civile (1942) art. 1693 LS 6 dicembre 1960 n. 1621 – reg. CE 21

dicembre 1989 n. 4058/1989 – Conv 19
maggio 1956 Ginevra

“Il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, disciplinato dal regolamento comunitario 4058/89 Cee e non dalla normativa interna, si caratterizza per il dato oggettivo e funzionale di aver ad oggetto un trasporto merci (eventualmente anche articolato, come nella specie, in diversi contratti, purché essi costituiscono un dato unico e non scomponibile) destinato ad oltrepassare i confini nazionali di uno o più Stati membri ed a concludersi nel territorio di altro Stato della comunità, mentre non osta alla qualificabilità del contratto come trasporto internazionale l'elemento soggettivo, ovvero l'eventuale nazionalità italiana di entrambe le parti del contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, non qualificando adeguatamente il rapporto intercorso tra le parti come contratto di trasporto internazionale, aveva ritenuto che per determinare il compenso spettante al vettore si dovesse far applicazione delle tariffe c.d. "a forcilla" previste come inderogabili, in riferimento al contratto di trasporto merci interno, dalla legge n. 298 del 6 giugno 1974).”

NOTIZIE

- DALL'ITALIA E DALL'EUROPA:

I 27 STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA SOTTOSCRIVONO IL TRATTATO DI LISBONA.

LA COMMISSIONE UE PLAUDE ALLA FIRMA DEL TRATTATO DI LISBONA E NE SOLLECITA UNA CELERE RATIFICA

Comunicato estratto dal sito <http://europa.eu> in data 13 dicembre 2007.

“Compiendo un importante passo sulla via dell'integrazione europea i 27 Stati membri hanno firmato il trattato di Lisbona. Questo evento segna una nuova fase in quanto dota

l'Unione di un nuovo trattato atto a rispondere alle sfide del XXI secolo.

La Commissione ritiene che il nuovo trattato recherà nuovi importanti vantaggi per i cittadini e chiuderà per il prossimo futuro il dibattito istituzionale.

In linea con l'approccio a doppio binario della Commissione Barroso, si potrà così porre maggiormente l'accento sulle tematiche che stanno a cuore ai cittadini come la crescita e l'occupazione, l'energia, il cambiamento climatico e le migrazioni. La Commissione sollecita gli Stati membri a ratificare tempestivamente il trattato affinché questo possa entrare in vigore il 1° gennaio 2009.

La Commissione ha inaugurato un sito web consacrato al trattato che illustra in modo agevole le innovazioni politiche e le riforme istituzionali che il nuovo trattato reca con sé.

Il presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha affermato: "Questo trattato segna uno spartiacque nella storia dell'integrazione europea. Il trattato di Lisbona pone i cittadini al centro del progetto europeo. Dopo sei lunghi anni di negoziati possiamo accantonare per ora le questioni istituzionali e concentrare tutte le nostre energie per presentare ai nostri cittadini risultati politici. Invito gli Stati membri a onorare i loro impegni e ad adoperarsi per ratificare tempestivamente il trattato affinché esso entri in vigore, come previsto, il 1° gennaio 2009".

"Questo nuovo trattato è un bene per i cittadini europei" ha affermato il vicepresidente della Commissione, Margot Wallström, responsabile per le relazioni istituzionali e la strategia della comunicazione.

Esso consentirà di operare in modo più efficiente e conferirà all'Unione una voce unica nelle relazioni esterne. I cittadini potranno far sentire maggiormente la loro voce nell'ambito delle politiche europee grazie ai maggiori poteri conferiti ai rappresentanti da essi eletti direttamente nel Parlamento europeo e al ruolo accresciuto dei parlamenti nazionali.

La nuova "Iniziativa dei cittadini" consentirà ai cittadini, se raggiungeranno il numero di un milione, di chiedere alla Commissione di presentare una proposta politica. Il fatto di disporre di procedure più democratiche è fondamentale per un'Unione basata sul consenso dei cittadini e contribuirà a ripristinare la fiducia nel processo di integrazione europeo".

Il trattato di Lisbona modifica i vigenti trattati UE e CE senza rimpiazzarli. Esso dota l'Unione del quadro giuridico e degli strumenti necessari per affrontare le sfide future e per rispondere alle richieste dei cittadini.

Il trattato di Lisbona recherà molti benefici: il nuovo trattato assicurerà che i cittadini europei possano far sentire la loro voce negli affari europei ed ancora i loro diritti fondamentali in un'apposita Carta. L'UE sarà meglio attrezzata per rispondere alle aspettative dei cittadini in ambiti quali l'energia, il cambiamento climatico, la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione. L'UE sarà anche in grado di esprimersi in modo univoco sulla scena internazionale.

Tra i principali miglioramenti previsti vi sono: un'Unione più democratica, più aperta e più responsabile – sia i cittadini che i parlamenti nazionali vedranno aprirsi al pubblico scrutinio le decisioni adottate in prima istanza nel corso del processo legislativo.

I cittadini europei avranno l'opportunità di influire sulle proposte legislative dell'UE; un'Unione più efficace – grazie a istituzioni più efficaci e snellite e a un processo decisionale più celere e coerente in materia di pubblica sicurezza, l'UE sarà meglio in grado di lottare contro il crimine, il terrorismo e la tratta di esseri umani; maggiori diritti per i cittadini europei – i valori e gli obiettivi dell'UE saranno illustrati in modo quanto mai chiaro.

Inoltre la Carta dei diritti fondamentali godrà di uno status giuridico identico a quello dei trattati stessi; un attore globale di maggiore spicco – l'UE si adopererà per assicurare maggiore coerenza tra i filoni della sua

politica esterna quali la diplomazia, la sicurezza, gli scambi e gli aiuti umanitari. Il tutto con un'unica personalità giuridica in modo da consolidare il potere negoziale.

Questi miglioramenti conferiscono all'Unione la capacità di imprimere cambiamenti, di assicurare maggiore sicurezza e prosperità ai cittadini europei dando loro l'opportunità di partecipare attivamente alla globalizzazione.

Il trattato di Lisbona, elaborato dalla Conferenza intergovernativa del 2007 (CIG) è stato approvato nel Consiglio europeo informale del 18-19 ottobre ed è stato firmato dagli Stati membri il 13 dicembre 2007.

Alla firma del trattato farà seguito il processo di ratifica in tutti e 27 i paesi. Si auspica che il nuovo trattato entri in vigore il 1° gennaio 2009.

Il nuovo sito web (http://europa.eu/lisbon_treaty) fornisce informazioni user friendly e di facile lettura in tutte e 23 le lingue ufficiali dell'UE. Coloro che lo consulteranno potranno informarsi sul modo in cui il nuovo trattato consente all'UE di affrontare i cambiamenti del mondo attuale e di promuovere una maggiore efficacia, democrazia e trasparenza nelle sue istituzioni. Sono anche disponibili risposte alle domande ricorrenti corredate di schede tematiche che illustrano i principali cambiamenti introdotti dal trattato.

Per visitare il nuovo sito web consacrato al trattato di Lisbona vi invitiamo a consultare: http://europa.eu/lisbon_treaty"